



COMUNE DI ODERZO

CITTÀ ARCHEOLOGICA

(Provincia di Treviso)

<http://www.comune.oderzo.tv.it>

SERVIZIO TRIBUTI

Aliquote in vigore per l'anno 2013 - uguali allo scorso anno e non modificate entro il 30.11.2013.

	Aliquote di BASE fissate per legge	Aliquote deliberate dal Comune
Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40%	0,50%
Aliquota ordinaria per seconde case, negozi, capannoni, terreni, aree edificabili, ecc.	0,76%	0,80%
Aliquota fabbricati rurali uso strumentale	0,20%	0,20%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	€ 200,00
Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nell'abitazione principale	€ 50,00	€ 50,00

Adempimenti IMU per l'anno 2013 per tipologie di immobili.

In base alla normativa vigente (art 1, comma 5 del D.L. n. 133 del 30/11/2013 e art. 1, comma 680, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013), **per ABITAZIONI PRINCIPALI e TERRENI AGRICOLI CONDOTTI è dovuto un conguaglio per differenza tra imposta calcolata ad aliquota di base e quella determinata dal Comune, da versare entro venerdì 24 gennaio 2014.**

Non sono dovuti importi pari o inferiori ad **euro 5,00**.

Tipologia immobile	Acconto scaduto 16/6 e saldo scaduto 16/12/2013	Conguaglio scadente il 24 gennaio 2014
Abitazione principale e relative pertinenze ammesse, escluse A1, A8 e A9 (condizione: residenza anagrafica), - per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.	Non dovuti	Dovuto
Abitazioni <u>equiparate</u> a quella principale per regolamento comunale 1. abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari , purché non locate 2. l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata.	Non dovuti	Dovuto
Unità immobiliari e pertinenze , escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale in possesso dei requisiti* di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 25.11.2013 , limitatamente alla seconda rata IMU.	Acconto dovuto ad aliquota 0,8% - Saldo non dovuto	Dovuto con rinvio al 31 gennaio 2014 - vedi requisiti*.
Abitazioni <u>equiparate</u> a quella principale per legge: 1. unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o assegnate. 2. Abitazione assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con diritto alla detrazione ed alla maggiorazione di legge, a condizione che vi dimori e risieda.	Acconto dovuto ad aliquota 0,5% - Saldo non dovuto Non dovuti	Dovuto Dovuto

3. Unica unità immobiliare escluse A1, A8 e A9, posseduta e non concessa in locazione , da parte di personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia dei vigili del fuoco e appartenente alla carriera prefettizia.	Acconto dovuto ad aliquota 0,8% - Saldo non dovuto	Dovuto
Terreni Agricoli – aliquota 0,8% 1. anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola 2. posseduti da soggetti diversi da quelli di cui al punto 1	Non dovuti Acconto non dovuto – saldo dovuto ad aliquota 0,8%	Dovuto
Fabbricati rurali abitativi 1. utilizzati quale abitazione principale del soggetto passivo 2. se non è utilizzato o se è utilizzato da soggetti diversi dai dipendenti esercenti l'attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all'anno	Non dovuti Acconto non dovuto – saldo dovuto ad aliquota 0,8%	Dovuto ad aliquota 0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1. fabbricati ad uso abitativo strumentali in quanto utilizzato dai dipendenti esercenti l'attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all'anno, 2. fabbricati rurali strumentali all'attività agricola cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 <i>Sono considerati rurali solo i fabbricati che presentano negli atti catastali la specifica annotazione .</i>	Non dovuti Non dovuti	
“Beni merce” delle imprese costruttrici = fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Acconto dovuto ad aliquota 0,8% - Saldo non dovuto	
IMMOBILI PER I QUALI L'IMU E' IN OGNI CASO DOVUTA al Comune - abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, - pertinenze eccedenti quelle ammesse, - abitazioni oltre quella principale, se non beneficiaria delle agevolazioni per comodato, - aree edificabili, negozi, uffici, laboratori.	Dovuti ad aliquota 0,5% per abitazioni principali e aliquota 0,8% altri immobili	
IMMOBILI PER I QUALI L'IMU E' IN OGNI CASO DOVUTA allo STATO ad aliquota di base dello 0,76 ed al Comune per la quota dello 0,04% capannoni industriale e commerciali classificati in categoria D	Dovuti allo STATO ad aliquota di base dello 0,76% ed al Comune la quota dello 0,04%	

Si ricorda inoltre il Servizio Tributi - è attivo lo Sportello Catastale Decentrato dell'Agenzia del Territorio presso il quale ottenere le visure catastali, in particolare per la verifica della annotazione di “ruralità”.

Il Servizio Tributi è a disposizione dei contribuenti con apertura al pubblico nei seguenti orari:
Lun. - Merc. - Ven. mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e Lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Recapiti: Tel. 0422 812213/812238/812237 Fax 0422 812269 e-mail: tributi@comune.oderzo.tv.it